


CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Seconda Commissione consiliare

 **Consiglio Regionale del Veneto**
N del 13/02/2020 Prot.: 0002592 Titolare 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor PRESIDENTE
del Consiglio regionale

SEDE



X LEGISLATURA

Oggetto: Testo unificato dei progetti di legge n. 453 e 455 relativo a : "Misure urgenti per la riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell'acqua alla spina".

Si trasmette, in allegato alla presente, il testo unificato dei progetti di legge n. 453 e 455 licenziato dalla Seconda Commissione consiliare a maggioranza, nella seduta del 13 febbraio 2020.

Distinti saluti.

D'ORDINE DEL PRESIDENTE
Francesco CALZAVARA
LA RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
dott. Carlo Simionato

Allegati:
- relazione
- articolato
- scheda certificazione

PC/cr
Prot. n. 11242 dell'01/08/2019 e n. 11572 dell'08/08/2019
Lettera trasmissione testo licenziato PDL 453 e 455.rtf

*Politiche del territorio, infrastrutture,
trasporti e lavori pubblici,
politiche dell'ambiente, difesa del suolo,
cave, torbiere e miniere*

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701327/8/9 tel
+39 041 2701223 fax
com2@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche del Territorio, Infrastrutture, trasporti e lavori pubblici,
politiche dell'ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere)

**Testo unificato progetti di legge regionale n. 453 e 455 relativo a:
"MISURE URGENTI PER LA RIDUZIONE DELL'UTILIZZO DELLE
BOTTIGLIE DI PLASTICA MONOUSO ATTRAVERSO LA
PROMOZIONE DELL'USO DI ACQUA ALLA SPINA".**

**Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo
49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto**

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria di:

PROGETTO DI LEGGE N. 453

di iniziativa dei consiglieri Giorgetti e Ruzzante relativo a: "Misure urgenti per la riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell'acqua alla spina".

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE N. 455

di iniziativa del consigliere Conte relativo a: "Promozione dell'utilizzo di dispenser di acqua alla spina nelle strutture ospedaliere del Veneto".

Licenziato il 13 febbraio 2020 nella seduta n. 161
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	42	30		12
Maggioranza richiesta	22			

Incaricato a relazionare in aula il Consigliere Massimo GIORGETTI
(relazione di maggioranza)

Incaricato di relazionare in aula il Consigliere Andrea ZANONI
(relazione di minoranza)



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTI DI LEGGE N. 453 e N. 455

**MISURE URGENTI PER LA RIDUZIONE DELL'UTILIZZO DELLE
BOTTIGLIE DI PLASTICA MONOUSO ATTRAVERSO LA
PROMOZIONE DELL'USO DI ACQUA ALLA SPINA.**

Testo licenziato dalla Seconda Commissione consiliare

MISURE URGENTI PER LA RIDUZIONE DELL'UTILIZZO DELLE BOTTIGLIE DI PLASTICA MONOUSO ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DELL'USO DI ACQUA ALLA SPINA.

Relazione:

Le bottiglie di plastica per bevande sono tra i rifiuti marini che vengono rinvenuti più frequentemente nelle spiagge nell'Unione Europea.

Ciò nonostante la recente direttiva europea sulla riduzione della plastica monouso (Direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente) ha previsto per questo tipo di contenitori delle misure da ritenersi insufficienti, volte solamente ad incentivarne e semplificarne il riciclaggio e non a ridurre il consumo in sé.

L'Italia è al secondo posto nella classifica mondiale per il consumo pro capite di acqua in bottiglia, con ben 224 litri annui (fonte Censis 2018), superata solo dal Messico, con 234 litri pro capite, in cui però il ricorso all'acqua in bottiglia è motivato da una rete idrica insufficiente e in alcuni casi inesistente.

In conformità ad una crescente sensibilità ambientale non si possono ignorare gli 11 miliardi di bottiglie di plastica che ogni anno finiscono nel ciclo dei rifiuti. Si tratta di 250 mila tonnellate di plastica (PET), di cui solo il 40% rientra nel circuito della raccolta differenziata.

Per fabbricare una bottiglia di PET, imbottigliare l'acqua, trasportare e tenere al fresco una bottiglia serve un'energia pari a circa duemila volte quella necessaria per ottenere la stessa quantità d'acqua da un rubinetto collegato all'acquedotto (da articolo su rivista Environmental Research Letter del 2009).

Purtroppo negli ultimi tempi si è creata una certa diffidenza da parte del cittadino rispetto alla qualità dell'acqua distribuita dalla rete acquedottistica.

Anche per questo, negli ultimi anni diversi comuni virtuosi si sono dotati delle cosiddette "cassette dell'acqua", ovvero degli erogatori collegati alla rete idrica che forniscono acqua adeguatamente trattata, sia liscia che gasata, a chilometro, anzi metro zero.

Il trattamento, se effettuato attraverso appositi sistemi erogatori, può altresì garantire la sicurezza del consumatore, anche in relazione all'eventuale presenza di sostanze inquinanti che potrebbero contaminare l'acqua (PFAS, PFOA, ecc...).

La riduzione dei trasporti e l'utilizzo di contenitori reimpiegabili più volte comportano inoltre un notevole beneficio ambientale, significativamente maggiore rispetto alle misure di riciclaggio previste dall'Unione Europea.

Il presente progetto di legge si propone quindi di dare attuazione a un'ormai necessaria politica di riduzione dei rifiuti plastici e di sensibilizzazione degli enti pubblici e degli utenti del Veneto su tale tema, nell'interesse generale della tutela dell'ambiente e dei cittadini consumatori.

Con riferimento all'articolato della presente proposta di legge, si rileva quanto segue:

L'articolo 1 definisce le finalità della proposta, volta alla riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso, e conseguentemente dell'inquinamento, attraverso l'installazione di erogatori di acqua pubblica.

L'articolo 2 definisce le tipologie di erogatori, distinte in "cassette dell'acqua" in aree pubbliche e erogatori alla spina presso gli edifici pubblici.

All'articolo 3 si prevede che la Regione, gli enti regionali e gli enti del servizio sanitario regionale, compatibilmente con le esigenze sanitarie in materia di tutela della salute, installano all'interno delle rispettive sedi, ivi compresi i locali dei servizi di mensa, erogatori di acqua alla spina attraverso meccanismi convenzionali con i gestori dei servizi o mediante affidamento a gara.

Si dispone analogamente per le sedi dei Comuni e degli altri enti pubblici interessati, ivi compresi gli istituti del sistema di istruzione e formazione, con particolare riferimento ai rispettivi servizi di mensa.

Si prevede inoltre che i Comuni promuovano ogni iniziativa finalizzata all'installazione nei rispettivi territori delle cassette dell'acqua.

L'articolo 4 disciplina le modalità e i contenuti delle convenzioni e degli atti di gara finalizzati all'installazione e gestione degli erogatori alla spina, con particolare attenzione al tema dell'informazione all'utenza in merito ai controlli sulla qualità del servizio erogato.

L'articolo 5 definisce i termini temporali e le modalità di attuazione della legge.

All'articolo 6 è prevista una relazione della Giunta regionale al Consiglio sullo stato di attuazione della legge.

*Sul testo unificato dei progetti di legge la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 13 febbraio 2020, ha espresso a maggioranza (favorevoli: il presidente **Calzavara** ed i consiglieri **Rizzotto** e **Michieletto** del gruppo consiliare **Zaia** Presidente, **Gidoni** e **Montagnoli**-del gruppo consiliare **Liga Veneta-Lega Nord**, **Barison** del gruppo consiliare **Veneti Uniti**, **Conte** del gruppo consiliare **Forza Italia – Veneto per l'Autonomia**, **Giorgetti** del gruppo consiliare **Forza Italia! – Amo il Veneto**, **Guarda** del gruppo consiliare **Civica per il Veneto**; astenuti **Brusco** del gruppo consiliare **Movimento 5 Stelle**, **Ruzzante** del gruppo consiliare **Veneto 2020 – Liberi e Uguali**, **Zanoni** e **Fracasso** del gruppo consiliare **Partito Democratico**) parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.*

MISURE URGENTI PER LA RIDUZIONE DELL'UTILIZZO DELLE BOTTIGLIE DI PLASTICA MONOUSO ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DELL'USO DI ACQUA ALLA SPINA.

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione, al fine di ridurre l'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso e l'inquinamento ambientale generato dalla produzione di plastica e dal trasporto dell'acqua per consumo alimentare, promuove l'installazione di erogatori di acqua pubblica, anche affinata, di seguito denominati cassette dell'acqua, nonché di erogatori di acqua pubblica, anche affinata, alla spina, rispettivamente negli edifici pubblici e in aree pubbliche, incentivando così l'utilizzo di contenitori riutilizzabili o bio-degradabili, anche attraverso attività di informazione della popolazione.

2. Le presenti disposizioni sono dettate nel rispetto della direttiva 5 giugno 2019, n. 2019/904/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, della normativa statale di recepimento della stessa, nonché della normativa dell'Unione europea e statale sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano e l'igiene dei prodotti alimentari.

Art. 2 - Casette dell'acqua ed erogatori di acqua alla spina.

1. Per cassette dell'acqua si intendono gli impianti erogatori di acqua, anche affinata, refrigerata, naturale o addizionata con anidride carbonica, prelevata dall'acquedotto pubblico e posizionati all'esterno in aree pubbliche.

2. Per erogatori di acqua alla spina si intendono gli impianti erogatori di acqua, anche affinata, refrigerata, naturale o addizionata con anidride carbonica, prelevata dall'acquedotto pubblico e posizionati all'interno di edifici pubblici in sostituzione della vendita di acqua in bottiglia di plastica.

Art. 3 - Gestione del servizio.

1. La Regione, gli enti regionali e gli enti del servizio sanitario regionale, compatibilmente con le esigenze sanitarie in materia di tutela della salute, installano all'interno delle rispettive sedi, ivi compresi i locali dei servizi di mensa, erogatori di acqua alla spina stipulando apposita convenzione con i gestori del servizio idrico integrato o del servizio di raccolta dei rifiuti ovvero mediante affidamento con procedure ad evidenza pubblica.

2. Analogamente dispongono, per le rispettive sedi, i Comuni e gli altri enti pubblici interessati, ivi compresi gli istituti del sistema di istruzione e formazione, con particolare riferimento ai rispettivi servizi di mensa.

3. I Comuni promuovono, altresì, al fine della installazione nei rispettivi territori delle cassette dell'acqua, ogni iniziativa finalizzata a determinare le condizioni per pervenire alla stipula della relativa convenzione con i gestori del servizio idrico integrato o del servizio di raccolta dei rifiuti ovvero mediante affidamento con procedure ad evidenza pubblica, anche provvedendo alla individuazione di aree pubbliche per la loro ubicazione.

4. La convenzione ovvero gli atti di gara disciplinano la costruzione, gestione e manutenzione delle "casette dell'acqua" e degli erogatori di acqua alla spina.

Art. 4 - Modalità di regolazione del servizio delle cassette dell'acqua e degli erogatori di acqua alla spina.

1. La convenzione o gli atti di gara di cui all'articolo 3 disciplinano in particolare:

- a) il numero di impianti da installare;
- b) il loro posizionamento che, per le cassette dell'acqua, dev'essere facilmente raggiungibile, visibile dai cittadini e servito di parcheggio d'auto;
- c) l'eventuale quota di compartecipazione al costo di installazione da parte del Comune o dell'Ente pubblico interessato;
- d) le modalità di gestione, manutenzione degli impianti e il controllo della qualità dell'acqua e di utilizzo dell'area in concessione;
- e) l'eventuale tariffa o costo a carico dell'utente;
- f) le modalità di partecipazione di altri Enti;
- g) le iniziative di informazione per gli utenti;
- h) le modalità con le quali informare, nei pressi della "cassetta dell'acqua" e nel sito web del Comune, sui termini del servizio, sugli interventi di manutenzione, controlli e analisi eseguite per garantire i requisiti per le acque destinate al consumo umano.

Art. 5 - Termini e disposizioni di attuazione.

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 3 comma 1 provvedono ad installare gli erogatori di acqua alla spina all'interno dei loro edifici in sostituzione della vendita di acqua in bottiglia di plastica e non procedono, alla prima scadenza utile dei relativi appalti di distribuzione automatica di acqua in bottiglie di plastica, al loro rinnovo.

2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni provvedono alla individuazione delle aree pubbliche destinate alla installazione delle cassette dell'acqua e alle altre iniziative funzionali alla stipula della convenzione per la installazione delle cassette dell'acqua in aree pubbliche.

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può stabilire ulteriori criteri, modalità e ogni altra disposizione utile per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge.

4. Gli enti di cui all'articolo 3 trasmettono annualmente alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, indicando in particolare:

- a) i progetti realizzati di cassette dell'acqua e di erogatori di acqua alla spina e quelli in via di realizzazione;
- b) le attività di informazione e pubblicità dirette a favorire la diffusione della cultura dell'utilizzo dell'acqua delle cassette dell'acqua.

Art. 6 - Clausola valutativa.

1. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale invia alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 7 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	4
Art. 2 - Casette dell'acqua ed erogatori di acqua alla spina.	4
Art. 3 - Gestione del servizio.....	4
Art. 4 - Modalità di regolazione del servizio delle casette dell'acqua e degli erogatori di acqua alla spina.	5
Art. 5 - Termini e disposizioni di attuazione.	5
Art. 6 - Clausola valutativa.	5
Art. 7 - Clausola di neutralità finanziaria.	6